



Legal Newsletter n. 2/2017

Tax & Legal

kpmg.com/it



Sommario

Abrogazione dei Voucher: Decreto Legge n. 25/2017

Banche: il Decreto 'Salva-banche', ora è legge - (L. 17 febbraio 2017, n. 15)

Banche: il Decreto 'Salva-banche' analizzato dalla BCE - Parere della Banca Centrale Europea (CON/2017/1)

Crisi d'impresa: nuova procedura d'allerta 'interna' e procedura d'allerta 'esterna' - Disegno di legge n. 3671

Negoziazione assistita: sanzione aggiuntiva a chi non risponde all'invito - Sentenza n. 214/2017, Tribunale di Torino

Qualificazione del rapporto degli amministratori - Cassazione Civile SS. UU. n. 1545/2017

Responsabilità solidale nei contratti di appalto: le novità - Decreto Legge n. 25/2017

Società di capitali amministratrice di Srl - Sentenza n. 3545 del 27 marzo 2017 del Tribunale di Milano

SRL: Nuovi Poteri gestori dei soci - Massima 60/2016, Notariato Fiorentino

Abrogazione dei Voucher: Decreto Legge n. 25/2017

Il D.L. n. 25/2017, convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (pubblicata in G.U. del 22 aprile 2017, n. 94), ha integralmente abrogato la disciplina del lavoro accessorio di cui agli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/2015 (Jobs Act).

Tale abrogazione è stata realizzata senza la previsione di eventuali forme di lavoro alternative attraverso le quali impiegare i lavoratori occasionali, creando così un vuoto legislativo che ha determinato l'insorgenza di problemi gestionali ai datori di lavoro.

Secondo il nuovo D.L. 25/2017, restano utilizzabili fino al 31 dicembre 2017 i soli voucher già acquistati alla data del 17 marzo 2017.

La disciplina, da ultimo innovata dal Jobs Act, aveva definito le prestazioni di lavoro accessorio come quelle attività lavorative di natura occasionale retribuite attraverso la corresponsione di buoni lavoro (c.d. Voucher) per un totale massimo di 7.000 euro (netti) per ciascun lavoratore, per ciascun anno civile, con riferimento alla totalità dei committenti.

Sul punto, si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una nota del 21 marzo 2017, ha comunque chiarito che l'utilizzo dei voucher, nel periodo transitorio, deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto.

Per i voucher già acquistati al 17 marzo 2017 e utilizzabili fino al 31 dicembre 2017, restano dunque in vigore gli obblighi (posti in capo al fruitore) relativi: (i) al rispetto del limite economico massimo di 7.000 euro; (ii) all'attivazione mediante l'abbinamento del codice fiscale del prestatore con riferimento ad un arco temporale di utilizzo non superiore a 30 giorni; (iii) alla comunicazione, con almeno 60 minuti di anticipo, dell'impiego del lavoratore all'Ispettorato Nazionale del lavoro (a mezzo posta elettronica o sms).

A seguito dell'abrogazione del lavoro accessorio, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre disposto - su richiesta dell'INPS - la soppressione della causale contributo 'LACC - Lavoro occasionale accessorio', utilizzata nel modello F24 ELIDE per l'acquisto dei voucher per remunerare prestazioni occasionali di tipo accessorio.

Banche: il Decreto 'Salva-banche', ora è legge - (L. 17 febbraio 2017, n. 15)

Con la pubblicazione nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017 della legge 17 febbraio 2017, n. 15 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237 (cd. Decreto Salva-banche), concernente le disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, diventano definitive le norme che consentono allo Stato di intervenire direttamente in aiuto alle banche.

La legge di conversione, oltre a confermare sostanzialmente le disposizioni urgenti per il settore bancario introdotte con il decreto-legge, fornisce alcuni chiarimenti sulle modalità di intervento pubblico di rafforzamento patrimoniale nel settore bancario. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia e preservare la stabilità finanziaria, il Decreto ha previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) possa sottoscrivere o acquistare entro il 31 dicembre 2017 - anche in deroga alle norme di contabilità di Stato - azioni emesse da banche italiane, o da società italiane capogruppo di gruppi bancari, secondo specifiche modalità e condizioni.

L'intervento dello Stato può essere richiesto quando una banca ha esigenza di rafforzare il proprio patrimonio in esito agli esercizi cd. di stress, basati su uno scenario avverso ed effettuati a livello nazionale, dell'Unione europea o del Meccanismo di Vigilanza Unico. A tal fine, la banca deve aver precedentemente sottoposto all'autorità competente (Banca d'Italia o BCE) un programma di rafforzamento patrimoniale, da cui risulti l'entità del fabbisogno di capitale necessario, le misure che intende intraprendere per conseguire il rafforzamento, nonché il termine per la realizzazione dello stesso.

L'adeguatezza del programma presentato deve essere valutato previamente dall'autorità competente (Banca d'Italia o BCE) che dovrà informare il Ministero qualora lo stesso risulti insufficiente a conseguire l'obiettivo di rafforzamento patrimoniale.

Sotto un profilo procedurale, la richiesta d'intervento dello Stato deve essere presentata al Ministero, alla Banca d'Italia e alla BCE, quando è l'autorità competente con una richiesta contenente: a) l'indicazione dell'importo della sottoscrizione delle azioni chiesta al Ministero; b) l'indicazione dell'entità del patrimonio netto contabile, individuale o consolidato a seconda dei casi, alla data della richiesta e l'entità del fabbisogno di capitale regolamentare che residua, se del caso, tenendo conto dell'attuazione del programma; c) l'indicazione degli strumenti e prestiti convertibili in azioni, secondo le misure di 'burden sharing' (e cioè le



misure di riparto degli oneri del salvataggio con azionisti e obbligazionisti della banca) e del loro valore contabile, accompagnata dalla valutazione, predisposta da un esperto indipendente, del valore economico ad essi attribuibile, al fine della determinazione del tasso di conversione, in ipotesi di continuità aziendale; d) una relazione di stima, predisposta da un esperto indipendente, dell'effettivo valore delle attività e passività del soggetto che presenta l'istanza senza considerare alcuna forma di supporto pubblico e ipotizzando che tale soggetto sia sottoposto a liquidazione alla data di presentazione della richiesta di intervento dello Stato, nonché di quanto in tale caso verrebbe corrisposto pro quota ai titolari degli strumenti e prestiti convertibili; e) l'attestazione di impegni con la quale la banca o la capogruppo intendono ottemperare a quanto richiesto dalla Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato nel settore bancario, con particolare attenzione alle iniziative per evitare il deflusso di fondi; f) il piano di ristrutturazione predisposto in conformità con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria.

Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, l'autorità competente nel caso specifico deve comunicare al Ministero e al soggetto richiedente il fabbisogno di capitale regolamentare; potendo sempre chiedere a quest'ultimo chiarimenti e integrazioni ed effettuare accertamenti. In tali casi il termine di sessanta giorni sarà sospeso.

A seguito della predetta comunicazione da parte dell'autorità competente, il piano e le sue eventuali successive variazioni devono essere notificati alla Commissione europea, ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in tema di aiuti di Stato.

L'applicazione delle misure di *'burden sharing'*, nonché l'aumento di capitale degli istituti interessati e la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni da parte del Ministero delle banche interessate sono subordinate ad un provvedimento del Ministro stesso, adottato su proposta della Banca d'Italia, all'esito positivo della valutazione della Commissione.

Banche: il Decreto 'Salva-banche' analizzato dalla BCE - Parere della Banca Centrale Europea (CON/2017/1)

In data 3 febbraio 2017 la Banca Centrale Europea (BCE), dopo la richiesta del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2016, ha pubblicato un Parere dettagliato riguardante le misure introdotte nell'ordinamento nazionale dal Decreto Salva-banche (decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237), ora convertito in legge (L. 17 febbraio 2017, n. 15).

Nel parere, la BCE ha stigmatizzato il comportamento del Governo sottolineando la necessità di essere sempre consultata prima dell'adozione di un Decreto-Legge da parte del Governo, e non successivamente alla sua entrata in vigore.

La BCE ha, altresì, ricordato che è necessario che le disposizioni legislative nazionali volte a fornire sostegno pubblico al settore creditizio rispettino pienamente il diritto dell'Unione Europea.

Per quanto concerne, invece, l'attribuzione del ruolo previsto per la BCE dal Decreto-Legge, questo è sostanzialmente coerente con gli specifici compiti di vigilanza prudenziale a essa conferiti ai sensi della normativa dell'Unione Europea che disciplina la vigilanza bancaria.

Non solo. La BCE ha, inoltre, sottolineato l'importanza che le operazioni di sostegno condotte dalle autorità nazionali non abbiano alcun impatto sulla conduzione e sull'attuazione della politica monetaria dell'area dell'Euro.

In ultimo, ha precisato come la disposizione del Decreto-Legge volta a escludere i rischi di compensazione associati ai crediti accettati in garanzia dalla Banca d'Italia, applicabile anche alle operazioni di credito dell'Eurosistema, sia in linea con lo Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e della BCE.



Crisi d'impresa: nuova procedura d'allerta 'interna' e procedura d'allerta 'esterna' - Disegno di legge n. 3671 bis

Riforma della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza ancora in attesa. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati (1 febbraio 2017) del tanto discusso disegno di legge recante la 'Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza' (Testo risultante dallo stralcio dell'articolo 15 del disegno di legge n. 3671, deliberato dall'Assemblea il 18 maggio 2016, C. 3671-bis-A e abb.) si è ancora in attesa del sì del Senato.

Il provvedimento si basa su un nuovo approccio al fallimento e ha come obiettivo quello di approntare una riforma organica della disciplina delle procedure di crisi d'impresa e insolvenza, allineandosi agli interventi già effettuati in materia tanto dal Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, sulle procedure di insolvenza, quanto dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/135/UE, del 12 marzo 2014.

Una delle novità più importanti del provvedimento è sicuramente ravvisabile nell'introduzione nell'ordinamento di una particolare procedura di cd. 'allerta interna'. Tale procedura, così come strutturata, è contenuta nell'art. 4, co. 1, lett. b) del Disegno di legge - e pone *'a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi'*.

La predetta procedura d'allerta, volta a favorire la continuità dell'attività dell'impresa in crisi, si affianca a quella di 'allerta esterna' rivolta prettamente ai creditori qualificati. In particolare, infatti, sempre al citato art. 4, co.1 lett. c) si pone a carico *'dei creditori qualificati, come l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società o, in mancanza, al competente organismo di composizione della crisi il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, coordinando detti obblighi con quelli di informazione e di vigilanza spettanti alla CONSOB.'*

Negoziazione assistita: sanzione aggiuntiva a chi non risponde all'invito - Sentenza n. 214/2017, Tribunale di Torino

Nuovo chiarimento giurisprudenziale in tema di negoziazione assistita. Con la recente sentenza n. 214/2017, il Tribunale di Torino è intervenuto a chiarire alcuni profili dell'istituto precisando che *abusa dello strumento processuale colui che non risponde all'invito a negoziare*.

Nel caso di specie, nel quale si discuteva della mancata fornitura di macchinari, il giudice torinese nell'accogliere la domanda di condanna di parte convenuta al pagamento della somma di quasi 40.000 euro ha, altresì, tenuto conto *'del mancato riscontro all'invito alla negoziazione assistita'* da parte della società inadempiente; da qui, la condanna al pagamento dell'ulteriore somma di 3.000 euro, equitativamente determinata *ex officio* ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.

Il comportamento della convenuta, precisa il giudice, integra gli estremi, se non del dolo, quanto meno della colpa gravissima e merita pertanto la più rigorosa applicazione della sanzione ex art. 96, c.p.c. che, come rammentato anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19285/2016) *'deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio e preordinato allo scoraggiamento dell'abuso del processo, nonché a preservare la funzionalità del sistema giustizia'*.

Secondo il giudice di Torino, infatti, di fronte ad una evidente situazione debitoria, se il soggetto obbligato non aderisce alla domanda di mediazione o di negoziazione assistita, costringendo il creditore ad adire l'autorità giudiziaria, compie un *vero e proprio abuso della funzione giurisdizionale*, motivo per cui si rende necessaria una *'rigorosa ed inflessibile applicazione di quei pochi strumenti che l'armamentario normativo pone a disposizione del giudice al fine di stroncare tali operazioni'*.



Qualificazione del rapporto degli amministratori - Cassazione Civile SS. UU. n. 1545/2017

'Gli amministratori di società non sono lavoratori parasubordinati, poiché l'amministratore è 'il vero egemone dell'ente sociale' e quindi l'assemblea non ha il potere di coordinarlo'.

Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la Sentenza a Sezioni Unite n. 1545 del 2017 che - modificando l'orientamento espresso negli anni '90 con la sentenza a Sezioni Unite n. 10680 del 1994 - torna ad affrontare il tema della qualificazione del rapporto degli amministratori di società.

Sino ad oggi, il prevalente orientamento della Corte di Cassazione si era espresso a favore della qualificazione del rapporto di amministrazione in termini di rapporto di lavoro parasubordinato, ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c. attribuendo al vincolo tra l'amministratore stesso e l'ente da lui gestito una natura obbligatoria e riconoscendo nell'esecuzione dell'incarico i caratteri della personalità, della continuazione e della coordinazione propri della previsione normativa di cui all'art. 409, c.p.c., n. 3.

A tale impostazione si è tuttavia sempre opposto un orientamento (minoritario) che ha attribuito al rapporto di amministrazione una natura autonoma e tipica del rapporto societario tale da giustificare peraltro la previsione statutaria di gratuità dell'incarico con conseguente diritto alla disponibilità e rinunciabilità dei compensi per l'incarico stesso.

Sul contrasto è dunque tornata a pronunciarsi la Suprema Corte chiamata, questa volta, a chiarire definitivamente: (i) la natura autonoma o parasubordinata del rapporto tra la società per azioni ed il suo amministratore e (ii) se, conseguentemente, il limite di pignorabilità degli stipendi previsto dall'art. 545, co. 4, c.p.c., sia applicabile ai compensi o agli emolumenti dell'amministratore stesso.

Dopo un accurato excursus storico e partendo da un'analisi del mutato quadro normativo nonché del concetto di coordinamento richiesto per la configurabilità della parasubordinazione di cui all'art. 409 c.p.c., n. 3, la Suprema Corte ha nettamente escluso la natura parasubordinata del rapporto di amministrazione riconducendolo piuttosto ai rapporti di natura societaria.

La Corte ha infatti ricordato che il coordinamento presupposto dalla disposizione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c., deve essere inteso come una situazione per cui il prestatore d'opera parasubordinata è soggetto ad una attività in qualche misura eterodiretta o, comunque, soggetta ad ingerenze o direttive altrui con connotati simili a quelli del rapporto gerarchico propriamente subordinato.

Tale requisito non sarebbe però ravvisabile nelle modalità di esecuzione dell'incarico di amministrazione il cui scopo primario è quello di assicurare, in prima persona, la vita e l'agire della società.

Ed infatti, successivamente alla riforma del diritto societario, non è più individuabile alcuna forma di ingerenza nelle attività affidate all'amministratore - cui spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa, con il solo limite degli atti che non rientrano nell'oggetto sociale nonché un generale potere di rappresentanza - che è così divenuto il vero 'dominante' dell'attività.

Sulla scorta di tale presupposto, la Suprema Corte esprime il principio per cui l'amministratore unico o il consigliere d'amministrazione di una società per azioni sono legati unicamente da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell'immedesimazione organica (che si verifica tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della coordinazione), non può essere ricompreso in quelli previsti dall'art. 409, n. 3, c.p.c.

Da tale qualificazione discendono altre due conseguenze non trascurate dalla Suprema Corte e relative (i) alla pignorabilità senza i limiti previsti dall'art. 545, co. 4, c.p.c. dei compensi degli amministratori, e (ii) all'attribuzione al tribunale delle imprese della competenza relativa alle controversie in materia di rapporti societari, nella loro complessità, ivi inclusi quelli che coinvolgono amministratori e società.



Responsabilità solidale nei contratti di appalto: le novità - Decreto Legge n. 25/2017

Il Decreto Legge 25/2017 entrato in vigore il 17 marzo 2017, convertito dalla L. 20 aprile 2017, n. 49 (pubblicata in G.U. del 22 aprile 2017, n. 94), ha abrogato parzialmente il secondo comma dell'art. 29 D.L. 276/2003 (Legge Biagi) in materia di responsabilità solidale tra committente e appaltatore volta a garantire ai lavoratori specifiche tutele per i crediti retributivi e previdenziali maturati nell'esecuzione dell'appalto.

L'art. 29 D.L. 276/2003 in vigore fino al 17 marzo 2017 prevedeva che "il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali".

A seguito delle modifiche apportate dal D.L. 25/2017, a partire dal 17 marzo 2017, il committente non potrà più avvalersi del c.d. beneficio della preventiva escussione, con la conseguenza che potrà essere chiamato a rispondere direttamente nei confronti dei lavoratori degli appaltatori e/o dei subappaltatori, nonché degli enti previdenziali - per il pagamento di debiti retributivi e contributivi - anche laddove non sia stato preventivamente escusso il patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

La novella non ha comunque riformato il diritto del committente ad agire per ottenere dall'appaltatore il rimborso di quanto eventualmente pagato, così come resta invariato il lasso di tempo entro cui poter validamente promuovere l'azione di responsabilità solidale, pari a due anni dalla cessazione dell'appalto.

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 25/2017, i contratti collettivi nazionali non potranno più individuare metodi e procedure di controllo e di verifica per la regolarità complessiva degli appalti, fatta salva l'applicazione di eventuali accordi in deroga ai sensi dell'art. 8, secondo comma della L. 148/2011.

Appare utile ricordare, da ultimo, che il regime della solidarietà nei contratti di appalto è disciplinato anche dall'articolo 1676 c.c. In base alla detta norma, ai dipendenti dell'appaltatore è riconosciuta un'azione diretta verso il committente per ottenere quanto loro dovuto per l'attività prestata in esecuzione dell'appalto entro i termini ordinari di prescrizione e, quindi, anche oltre il biennio dalla cessazione dell'appalto. L'azione esperita dal lavoratore non può, però, andare oltre l'importo del debito residuo del committente nei confronti dell'appaltatore.

Società di capitali amministratrice di Srl - Sentenza n. 3545 del 27 marzo 2017 del Tribunale di Milano

Con la recentissima sentenza n. 3545 del 27 marzo 2017, il Tribunale di Milano (Sezione Specializzata in materia di Impresa) consacra la liceità della clausola statutaria che permette ai soci della Srl di nominare una società di capitali amministratrice della Srl stessa.

Tale pronuncia rappresenta uno dei primi casi in cui la giurisprudenza prende in esame il tema dell'affidamento dell'amministrazione di società di capitali ad un soggetto diverso dalla persona fisica.

Secondo i giudici meneghini, la persona giuridica non soffre limitazioni di capacità se non nei casi tassativamente previsti dalla legge ed offre un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica in ordine all'adempimento delle obbligazioni discendenti dall'assunzione della carica di amministratore e all'imputazione della conseguente responsabilità.

Il Tribunale risponde anche a chi obietta che la nomina dell'amministratore persona giuridica aggirerebbe il principio inderogabile che impone la designazione degli amministratori delle società di capitali da parte dei soci, poiché l'investitura della persona fisica che concretamente svolge le funzioni gestorie nella società amministrata promanerebbe dalla persona giuridica amministratrice. Tale ostacolo viene superato sia rilevando che la legge consente alle società di capitali di assumere la veste di socio illimitatamente responsabile nelle società di persone, sia osservando che la disciplina legislativa delle Srl, organizzata secondo criteri di ampia flessibilità, consente la previsione statutaria di meccanismi di individuazione e nomina degli amministratori in deroga al principio di nomina degli amministratori da parte dei soci.

Infine, il Tribunale affronta il profilo della responsabilità della persona fisica incaricata dalla persona giuridica amministratrice del compimento degli atti di gestione della Srl amministrata.



Nel caso di violazione dei doveri che la legge impone agli amministratori di società, la persona fisica incaricata incorre in una responsabilità solidale con la persona giuridica amministratrice sia verso la società amministrata sia verso i creditori di quest'ultima. In particolare, sottolinea il Tribunale, *'la persona fisica deputata all'amministrazione, una volta che abbia concretamente esercitato funzioni gestorie entrando (in occasione e nell'esercizio di esse) a diretto contatto con la società amministrata e con i terzi, assume nei confronti della prima - unitamente [alla società amministratrice n.d.r] - una posizione di garanzia che ingenera a suo carico una responsabilità contrattuale: anche quale soggetto tenuto, in virtù del sottostante negozio di preposizione stipulato con la persona giuridica amministratrice a favore di quella amministrata, a gestire con diligenza professionale quest'ultima'*.

In conclusione, la persona fisica designata ad amministrare la Srl dalla persona giuridica nominata amministratrice della Srl *de qua*, assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratrice.

Srl: nuovi poteri gestori in capo ai soci - Massima 60/2016, Notariato Fiorentino

Recentemente il Notariato Fiorentino, con la massima 60/2016, ha stabilito che in una Società a responsabilità limitata, con Consiglio di Amministrazione, i soci hanno competenza esclusiva in materia gestoria quando la decisione circa il compimento di un atto gestionale sia rimesso alla loro decisione ai sensi dell'articolo 2479 c.c.

Tale norma attribuisce alla competenza dei soci, oltre alle materie ivi elencate (spettanti inderogabilmente ai soci) e a quelle indicate nell'atto costitutivo, anche gli *'argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione'*.

La previsione introdotta con la riforma societaria dell'ormai lontano 2003, oltre a lasciare ampi margini all'autonomia privata nella definizione delle competenze (anche gestorie) dei soci, attribuisce altresì agli stessi (a prescindere da qualunque previsione statutaria) una competenza generale, anche se solamente eventuale.

Risulta, pertanto, pacifica la differenza rispetto alle regole del tipo azionario. Queste ultime, infatti, ammettono, solamente, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 c.c., la previsione statutaria di eventuali autorizzazioni assembleari al compimento degli atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti, ma non consentono deroghe all'esclusiva competenza gestoria riconosciuta agli amministratori dell'articolo 2380-bis, comma 1 c.c.

A tal riguardo, il Notariato è così intervenuto a precisare che nelle Srl la decisione dei soci adottata ai sensi dell'articolo 2479 c.c. priva l'organo amministrativo di qualsiasi competenza sull'argomento, non rendendosi quindi necessaria alcuna deliberazione dello stesso ai fini dell'esecuzione della decisione dei soci. Invero, la competenza dei soci sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione può configurarsi, in virtù del suo carattere generale, come concorrente rispetto a quella dell'organo amministrativo. Nella gerarchia che si impone fra le due competenze, si ritiene che la decisione dei soci prevalga su quella degli amministratori.

Da ciò deriva che, una volta che i soci abbiano deciso sull'argomento non è necessaria alcuna deliberazione dell'organo amministrativo, il cui ruolo è limitato alla mera esecuzione della decisione.

Si giunge, così, ad un reale ribaltamento delle gerarchie, in quanto la decisione dei soci finisce per prevalere su quella degli amministratori.

Inoltre, i soci delle Srl, potrebbero addirittura delegare uno o più amministratori al compimento degli atti da loro deliberati nell'ambito dei loro poteri, richiedendosi però che l'amministratore così delegato sia munito del potere di rappresentanza.

Infine, relativamente al profilo della responsabilità, è opportuno chiarire che, nonostante il trasferimento della competenza gestoria dall'organo amministrativo in capo ai soci, quest'ultimo sarà comunque responsabile in via solidale con i soci stessi, fatte salve le possibilità già previste dal Codice Civile di esclusione della responsabilità degli amministratori.





Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124
Tel. 02 676441 - Fax 02 67644758

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378 - Fax 071 2916221

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711 - Fax 051 4392799

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961 - Fax 055 2619666

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225 - Fax 010 584670

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617 - Fax 081 2488373

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611 - Fax 049 8239666

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518 - Fax 075 5723783

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel 085 4210479 - Fax 085 4429900

Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197
Tel. 06 809631 - Fax 06 8077459

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166 - Fax 011 8395865

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111 - Fax 045 8114390



kpmg.com/socialmedia



kpmg.com/app

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2017 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").